

DOMANDA n. 1.

Al paragrafo 3.2.2) del bando di gara relativo alla capacità economica e finanziaria si recita che l'impresa concorrente deve aver realizzato un fatturato specifico nel settore oggetto della gara pari ad almeno l'importo a base di gara ovvero €1.600.000,00 fornendo l'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni.

Si chiede cortesemente di specificare se per "fatturato specifico" e per "forniture analoghe" possono essere considerate le forniture in generale di materiale hardware e software, oppure se necessariamente va indicato il fatturato relativo alla fornitura di apparati di videosorveglianza.

Si chiede inoltre se nel calcolo del fatturato specifico possono essere considerati anche i fatturati relativi ai servizi di installazione e manutenzione hardware e software oppure se va considerata solamente la fornitura.

RISPOSTA n. 1.

L'appalto ha per oggetto la fornitura delle componenti necessarie per la realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza

Al p.to II.1.6) viene indicato il seguente CPV 32323500 – 8 – sistema di videosorveglianza pertanto, per fornitura analoga si intende la fornitura di sistemi di videosorveglianza. Il fatturato specifico è quello realizzato nel settore oggetto della gara.

DOMANDA n. 2.

Il capitolato tecnico, al CAP 3.1., "Apparati di dotazione personale", prevede, fra l'altro, che lo strumento ivi previsto dovrà presentare le caratteristiche fisiche, ivi indicate, considerate requisiti minimi obbligatori, fra cui:

"Gestione di un accessorio esterno, con dimensioni contenute, per l'attivazione di funzionalità integrate, quali:

o Acquisizione video con microcamera integrata;

o Pulsante di emergenza;

o Pulsante di attivazione registrazione;

o Pulsante attivazione trasmissione video;

o Pulsante di acquisizione foto;

o Pulsante PPT per attivazione telefonata GSM su numeri predefiniti;

o Funzionalità di avviso sonoro (o di vibrazione) per la ricezione di comandi o messaggi."

Al riguardo, si chiede di chiarire:

- quali siano le specifiche minime di risoluzione e frame al secondo per la trasmissione video e per la registrazione video.
- se sia possibile che queste funzioni siano integrato nello stesso apparato e non siano obbligatoriamente contenute in un accessorio esterno, precisando, in caso negativo, le relative motivazioni di ordine logico e/o tecnico;

RISPOSTA n. 2.

- Le qualità minime richieste sono le seguenti:
 - 320 x 240, 1 fps, 33 kb/s (su rete GPRS)
 - 320 x 240, 3 fps, 100 kb/s (su rete EDGE)
 - 320 x 240, 3 fps, 300 kb/s (su rete UMTS)
 - 1800 kb/s minimo per la registrazione locale sul dispositivo.
- La richiesta di pulsanti fisici sia sul dispositivo mobile che su quello esterno è nata dalla necessità di consentire un utilizzo semplificato da parte degli operatori che devono poter, in caso di emergenza, attivare le funzionalità descritte anche con i guanti previsti a corredo della divisa. E' stato inoltre accertato, da prove sul campo, che la presenza di tali pulsanti sul solo dispositivo richiede che lo stesso sia agganciato in una posizione facilmente accessibile, ciò non è sempre possibile con le attuali divise di ordinanza. La presenza di un accessorio esterno dotato di una clip per l'aggancio e la rapida estrazione da cinturoni assicura un uso efficace in tutte le condizioni di utilizzo.

DOMANDA n. 3.

Il capitolato tecnico, al CAP 3.1., "Apparati di dotazione personale", prevede, fra l'altro, che *"Pertanto il dispositivo proposto per essere compatibile con tale software deve essere sviluppato su un sistema operativo multitasking di classe Windows XP/Seven, Linux, o Android 2.3 o successive e riservare 128 MB di RAM per tali applicativi."*

Al riguardo, si chiede di chiarire se siano ammesse soluzioni con sistemi operativi differenti come iOS o altri previsti su dispositivi mobili, precisando, in caso negativo, le relative motivazioni di ordine logico e/o tecnico, anche con riferimento alla insussistenza di indebite restrizioni della libera concorrenza.

RISPOSTA n.3.

Si ribadisce la richiesta indicata nel Capitolato di Gara. Questa scelta è stata effettuata per rendere integrabile il software già in possesso dell'Amministrazione, che è già stato testato, collaudato e attualmente in uso. L'Amministrazione intende così garantire in questo modo l'efficienza tecnico operativa dei propri sistemi salvaguardando i propri investimenti senza limitare in alcun modo la libertà di concorrenza, in quanto l'indicazione dei sistemi operativi compatibili (Windows XP/Seven/CE, Linux e Android) comprendono tre piattaforme largamente diffuse ed equivalenti, che lasciano al concorrente ampia possibilità di scelta.

DOMANDA n. 4.

Il capitolato tecnico, al CAP 3.1, “Apparati di dotazione personale”, prevede, fra l’altro, che *“Possibilità la lettura di documenti elettronici di riconoscimento, rispondente ai seguenti standard: ... Finger print reader Standard AFIS - FIPS201 ...”*.

Al riguardo, si chiede di chiarire se tale prescrizione sia da intendersi nel senso che il dispositivo personale in abbinamento con il lettore di impronte deve risultare certificato dall’*FBI/Criminal Justice Information Services Division/Biometric Services Section, as part of Biometric Center of Excellence* oppure che è sufficiente soddisfare le indicazioni FIPS 201, ovvero lo standard del Governo Federale degli Stati Uniti d’America per la verifica dell’identità degli impiegati federali degli USA, precisando, in caso negativo, le relative motivazioni di ordine logico e/o tecnico, anche con riferimento alla insussistenza di indebite restrizioni della libera concorrenza.

RISPOSTA n. 4.

E’ sufficiente soddisfare le indicazioni FIPS 201 (PIV-071006)

DOMANDA n. 5.

Il bando di gara, al para. **III.2.2) Capacità economica e finanziaria**, prevede, fra l’altro, quale requisito di partecipazione, che *“In caso di partecipazione in RTI le referenze bancarie devono essere presentate da ciascun componente il raggruppamento mentre i requisiti relativi al fatturato globale e al fatturato specifico devono essere posseduti dalla capogruppo in misura non inferiore al 60% e la restante parte cumulativamente dalle mandanti”*.

Al riguardo si chiede di chiarire quali siano le motivazioni di ordine logico ed i riferimenti normativi in base ai quali l’operatore economico che intenda partecipare alla gara debba vedere compressa la propria libera iniziativa economico-impresoriale (nel senso tutelata dalla Costituzione Italiana e dalla normativa comunitaria) e, quindi, essere costretta a ricercare soluzioni di raggruppamento che siano influenzate dai “paletti” richiesti dalla Stazione Appaltante.

RISPOSTA n. 5.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs n. 163/2006 (siano essi singoli, associati, raggruppati ecc...) comunque in possesso dei requisiti indicati nella documentazione di gara.

Al punto III.2.2) del bando di gara si precisa, ai sensi dell’art. 275 del DPR n. 207/2010, la misura in cui i requisiti attinenti la capacità economico-finanziaria devono essere posseduti in caso di partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo di imprese.

DOMANDA n. 6.

Il bando di gara, al para. **III.2.2) Capacità economica e finanziaria**, prevede, fra l'altro, quale requisito di partecipazione, che l'operatore economico concorrente debba aver realizzato un "fatturato specifico nel settore oggetto della gara realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2008/2009/2010) non inferiore all'importo a base di gara".

Lo stesso bando, al para. **II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti**, precisa poi che l'appalto ha ad oggetto:

Fornitura delle componenti necessarie per la realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza, che prevede la dotazione al personale della Polizia Ferroviaria di un apparato professionale di tipo palmare che possa supportare le operazioni di controllo in stazioni e sui treni, consentendo lo scambio di informazioni con la sala operativa, al fine di tutelare ulteriormente il personale impiegato nello svolgimento delle attività.

Il progetto sarà finalizzato al potenziamento dell'equipaggiamento tecnico del personale della Polizia Ferroviaria, per 4 Compartimenti presenti nelle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia e alla realizzazione di un sistema di gestione centralizzato, collocato presso la sede del CEN di Napoli.

Il progetto è basato sui seguenti blocchi funzionali:

- *Apparati di dotazione personale, costituiti da hardware e software specifici;*
- *Sistemi centrali di gestione, costituiti da hardware e software dedicato;*
- *Sale controllo presso i Compartimenti interessati, costituiti da hardware e software dedicato.*

Fanno quindi parte della fornitura:

- *n. 350 apparati di dotazione personale corredati con i necessari accessori come precisato nel presente documento;*
- *l'hardware da installare presso il centro di gestione.*
- *il software di gestione da installare presso il Centro di Gestione;*
- *licenze Symantec NetBackup per il Centro di Gestione;*
- *l'hardware da installare presso le sale operative compartimentali.*
- *il software da installare presso le sale operative compartimentali.*
- *server per il funzionamento dell'applicazione cartografica (l'applicazione non è oggetto della fornitura);*
- *il collaudo dell'intero sistema;*
- *l'assistenza per 3 anni;*
- *l'assistenza evolutiva a consumo di 1 000 punti funzione;*
- *l'addestramento;*
- *le attività di raccordo con il program management;*
- *tutte le licenze e l'assistenza dei software necessari al funzionamento dell'intero sistema proposto dall'Offerente.*

Per i singoli blocchi funzionali sopraindicati, si dovranno prevedere servizi professionali adeguati per:

- *trasporto e installazione;*
- *configurazione e test di funzionamento in produzione;*
- *collaudo dell'intero sistema.*

Le suddette prescrizioni sono peraltro replicate esattamente anche nel disciplinare di gara.

Al riguardo:

- considerato che l'oggetto specifico dell'appalto, come dettagliatamente indicato in bando e nel disciplinare di gara, non è certo l'attività di "videosorveglianza" in senso stretto (se così fosse potrebbero partecipare alla gara solo le società di vigilanza !), bensì la fornitura di hardware e software per la realizzazione di un sistema che prevede la dotazione al personale della Polizia Ferroviaria di un apparato professionale di tipo palmare che possa supportare le operazioni di controllo in stazioni e sui treni, consentendo lo scambio di informazioni con la sala operativa, al fine di tutelare ulteriormente il personale impiegato nello svolgimento delle attività.
- si chiede di chiarire se tale prescrizione sia da interpretarsi, come si ritiene, nel senso che per **"fatturato specifico nel settore oggetto della gara"** è da intendersi anche i volumi di fatturato realizzati per forniture di sistemi mobili analoghi e sistemi software centralizzati, precisando, in caso negativo, le relative motivazioni di ordine logico e/o tecnico, anche con riferimento alla insussistenza di indebite restrizioni della libera concorrenza.

RISPOSTA n.6.

Il progetto prevede, come evidenziato dal capitolato, la fornitura di un sistema complesso realizzato da numerose componenti.

Scopo principale del progetto è consentire al personale di registrare immagini video in situazioni operative ed inviarle, anche in tempo reale, ad una centrale operativa; a questo si aggiungono numerose altre funzioni come dettagliate nel capitolato tipiche dei sistemi mobili e in parte già in uso presso la nostra Specialità.

Si è voluto dare una valenza maggiore agli aspetti del trattamento delle immagini digitali, attività tipiche dei sistemi di videosorveglianza evoluti (registrazione, trattamento tramite algoritmi complessi, recupero delle immagini, ecc).

Tanto precisato, per fatturato specifico si intende il fatturato realizzato nel settore oggetto della gara.

Si precisa altresì che gli operatori economici che risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando potranno fare ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 163/2006.

DOMANDA n. 7.

Il bando di gara, al para. **III.2.3) Capacità tecnica**, e analogamente il disciplinare di gara al para. “REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA”, prevede, fra l’altro, quale requisito di partecipazione, che l’operatore economico concorrente debba produrre un “*elenco delle principali forniture nel settore oggetto della gara prestate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse*”.

Al riguardo:

- considerato che l’oggetto specifico dell’appalto, come dettagliatamente indicato in bando e nel disciplinare di gara, non è certo l’attività di “videosorveglianza” in senso stretto (se così fosse potrebbero partecipare alla gara solo le società di vigilanza !), bensì la fornitura di hardware e software per la realizzazione di un sistema che prevede
- la dotazione al personale della Polizia Ferroviaria di un apparato professionale di tipo palmare che possa supportare le operazioni di controllo in stazioni e sui treni, consentendo lo scambio di informazioni con la sala operativa, al fine di tutelare ulteriormente il personale impiegato nello svolgimento delle attività.
- si chiede di chiarire se tale prescrizione sia da interpretarsi, come si ritiene, nel senso che per “**forniture nel settore oggetto della gara**” è da intendersi anche le forniture di sistemi mobili analoghi e sistemi software centralizzati, precisando, in caso negativo, le relative motivazioni di ordine logico e/o tecnico, anche con riferimento alla insussistenza di indebite restrizioni della libera concorrenza.

RISPOSTA N.7.

Si vedano risposte precedenti.

DOMANDA n. 8.

La valutazione dell’offerta tecnica, come previsto dal bando e dal disciplinare di gara, avverrà secondo i criteri e sub criteri previsti nella c.d. “griglia di valutazione”.

Quest’ultima prevede, fra gli altri, il seguente criterio di valutazione: “*Capacità di operare molteplici **interventi** in parallelo sulle regioni PON garantendo un elevato livello di qualità. Soluzione organizzativa, in termini di sedi sul territorio, risorse, strumenti e modalità operative per fronteggiare picchi di attività dovuti a situazioni quali ad esempio il passaggio in esercizio di uno o più obiettivi progettuali.*”.

Al riguardo si chiede di chiarire se la parola “**interventi**” è da intendersi riferiti agli interventi di assistenza tecnica, precisandone, in caso contrario l’esatto significato.

RISPOSTA n. 8.

Si, si intendono gli interventi di assistenza tecnica da effettuarsi presso le sedi menzionate nel capitolato.

DOMANDA n. 9.

Riferimento Quesito capitolato tecnico pag.7 “Relativamente al punto 1) l’Amministrazione fornirà tutte le licenze del pacchetto software RPNAV prodotto dalla Divitech per le seguenti funzionalità:

- radiolocalizzazione delle pattuglie;
- accesso on line alla banca dati interforze denominata “SDI”;
- interoperabilità con il sistema informatico di gestione delle sale operative;

Pertanto il dispositivo proposto per essere compatibile con tale software deve essere sviluppato su un sistema operativo multitasking di classe Windows XP/Seven, Linux, o Android 2.3 o successive e riservare 128 MB di RAM per tali applicativi.

Il software RPNAV prodotto dalla Divitech è compatibile anche con dispositivi sviluppati su Windows Mobile o Windows CE? In caso di risposta affermativa al punto precedente è possibile proporre dispositivi sviluppati su tali sistemi operativi?

RISPOSTA : n. 9.

Il pacchetto software RPNAV è compatibile con dispositivi sviluppati su Windows Mobile e Windows CE. E' quindi possibile proporre dispositivi basati su Windows CE.

DOMANDA n. 10.

Pg. 3 Bando di Gara e pg. 3 del Capitolato Tecnico: Si chiede di confermare che si richiede l'assistenza per due anni, e che il riferimento alla richiesta di assistenza di tre anni presente nel documento bando di gara e a pg. 3 del capitolato tecnico trattasi di mero refuso.

RISPOSTA n. 10.

Si conferma che la richiesta di assistenza è di due anni, l'indicazione a pag.3 è un refuso. La correzione è stata pubblicata sul sito.

DOMANDA n. 11.

Par. 3.2 pg. 8 “Sistema di gestione centralizzato”: per quanto attiene i quattro server da fornire per l’applicazione cartografica si chiede se tali server devono essere dotati delle opportune interfacce per il collegamento in rete allo storage esistente e se, anche per tali server, dovranno essere fornite le licenze del software di backup.

RISPOSTA n. 11.

I server per l’applicazione cartografica non necessitano di interfacce per il collegamento allo storage. Le licenze di backup servono per il backup delle configurazioni e dei dati (pochi) presenti sui server.

DOMANDA n. 12.

Cap. 7 pg. 18 “Documenti dell’offerta tecnica” e cap. 12 pg. 20 “Struttura dell’offerta tecnica”: Nel Cap. 7 si richiedono quattro documenti ulteriori rispetto all’offerta tecnica ossia cronoprogramma, piano preliminare di qualità, modalità di fornitura dell’assistenza tecnica e modalità di fornitura dell’addestramento. Nel Cap. 12, ove viene descritta l’articolazione del documento di offerta tecnica, il cronoprogramma, le modalità di fornitura dell’assistenza tecnica e le modalità di fornitura dell’addestramento sono parte del documento di offerta tecnica ad esclusione del piano preliminare di qualità. Si chiede se è possibile, per consentire una migliore articolazione dei documenti dell’offerta tecnica, di produrre quindi solamente due documenti:

- il documento di offerta tecnica con l’articolazione descritta nel cap.12 e
- il piano preliminare di qualità.

Nel qual caso si chiede se il piano preliminare di qualità non concorre al massimo delle 50 pagine indicato.

RISPOSTA n. 12.

Per garantire un’uniformità tra le offerte si richiede che i documenti presentati siano conformi al quanto richiesto nel capitolato anche i caso di ripetizione delle stesse informazioni.

Il limite di 50 pagine non è tassativo e riguarda la sola offerta tecnica.

DOMANDA n. 13.

cap. 12 pg. 20 “Struttura dell’offerta tecnica”: E’ possibile allegare, oltre il limite di 50 pagine, brochure o documenti esplicativi di altri apparati hw e di sw presenti in offerta oltre ai documenti inerenti gli apparati personali offerti?

RISPOSTA n. 13.

Si, è possibile allegare brochure o documenti esplicativi di altri apparati hw e di sw presenti in offerta.

Il limite di 50 pagine non è tassativo e comunque non comprende gli allegati.

DOMANDA n. 14.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Nel CAPITOLATO TECNICO Par 3.3.1 pg. 10 viene indicato “storage che viene fornito dall’Amministrazione” nella griglia di valutazione vengono assegnati 1,5 punti alla capacità di storage della Sala Apparati. A cosa si riferiscono questi punti? Come vengono valutati?

RISPOSTA n. 14.

I punti si riferiscono allo storage offerto dall’azienda partecipante, escluso quindi lo storage messo a disposizione dell’Amministrazione. Verranno sommate le dimensioni di tutti i dischi presenti nei server offerti (Capacità RAW).

DOMANDA n. 15.

In riferimento alla richiesta effettuata in sede di incontro del 16 aprile u.s., inerente la fornitura in gara dei transceiver da installare sullo switch CISCO MDS 9000 esistente c/o il CEN di Napoli, si chiede:

- a. qual e’ la distanza tra l’ubicazione dei/del rack da prevedere in fornitura di gara e lo switch MDS 9000, in modo da valutare correttamente le bretelle necessarie;
- b. qual e’ il modello, qual e’ la release software attualmente presente sullo Switch Cisco MDS 9000;
- c. la conferma che non sono da prevedere in fornitura di gara le schede per ospitare i transceiver necessari per il collegamento dell’infrastruttura prevista in gara, ma solo i transceiver necessari.

RISPOSTA n. 15.

a: non sono necessarie bretelle in quanto già presenti i cablaggi nello spazio predisposto per ciascun rack.

Sono necessarie solamente bretelle intra-rack

b. IBM 2054-E11 Cisco MDS 9513 Director

Software

BIOS: version 1.0.10

system: version 4.2(7e)

Hardware: cisco MDS 9513 (13 Slot) Chassis ("Supervisor/Fabric-2")

c: Si conferma.

DOMANDA n. 16.

Nel capitolato tecnico pag.5 “Dimensioni ridotte e compatibili con una condizione di equipaggiamento personale e di portabilità alla cintura od in tasca (altezza massima 4cm, larghezza massima 9 cm, lunghezza massima 16 cm);”

Dalla griglia di valutazione: “Misure apparato - Verrà considerato il parametro ottenuto dal calcolo del volume in centimetri cubi (Lungh. x Larg. x Profondità definiti dal produttore) esclusi accessori. Il punteggio assegnato ad ogni apparato è ripartito nelle classi merito sotto riportate.”

Quesito: In relazione alle dimensioni è possibile fornire una soluzione il cui volume sia minore di quello ottenuto dalle dimensioni massime, come da griglia di valutazione, ma la cui lunghezza ecceda rispetto alla lunghezza massima espressa nel capitolato? Eventualmente c'è una tolleranza?

RISPOSTA n. 16.

Si confermano i requisiti minimi obbligatori espressi nel capitolato. Il parametro introdotto nella griglia ha il solo scopo di confrontare tra di loro le offerte che rientrano nelle misure richieste.

DOMANDA n. 17.

In riferimento alla richiesta effettuata in sede di incontro del 16 aprile u.s., inerente la fornitura in gara dei transceiver da installare sullo switch CISCO MDS 9000 esistente c/o il CEN di Napoli, si chiede:

-modello dei transceiver

-Q.tà da fornire

RISPOSTA n. 17.

Il dettaglio dello switch sono i seguenti

IBM 2054-E11 Cisco MDS 9513 Director Software

BIOS: version 1.0.10

system: version 4.2(7e)

Hardware: cisco MDS 9513 (13 Slot) Chassis ("Supervisor/Fabric-2")

La quantità dipende dalla soluzione tecnica proposta. Vedasi anche risposta a quesito n. 11 e 15

DOMANDA n. 18.

In riferimento a quanto richiesto al punto III.2.2) del bando di gara, ed alla misura in cui i requisiti attinenti la capacità economico-finanziaria devono essere posseduti in caso di partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, si richiede se il fatturato specifico può essere dichiarato come posseduto al 100% dalla capogruppo di una RTI

RISPOSTA n. 18.

Al punto III.2.2) del bando di gara viene indicata la misura in cui i requisiti attinenti la capacità economico finanziaria devono essere posseduti in caso di partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo di imprese.

Ai sensi dell'art. 37 comma 13 del D.lgs n. 163/2006 "I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento". E' oramai pacifico il principio secondo il quale deve esservi una perfetta corrispondenza, già in fase di offerta, tra quote di partecipazione all'A.T.I. e quote di esecuzione (e tra le quote di qualificazione e le quote di partecipazione).

DOMANDA n. 19.

Nel disciplinare di gara nella parte riguardante la descrizione della documentazione amministrativa da inserire nella busta A, al punto 2 (pag. 4) nell'indicare che la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante "deve essere accompagnata da copia di documento d'identità dello stesso, in corso di validità inerente l'iscrizione alla Camera di Commercio" non è chiaro se oltre al documento del sottoscrittore deve essere allegata anche copia del certificato della camera di commercio, o se il riferimento alla camera di commercio è un refuso.

RISPOSTA n. 19.

Al punto 2 pagina 4 del disciplinare si legge chiaramente:

"dichiarazione sostitutiva (in conformità al successivo punto 4 lettera s) ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., o nel caso di imprese associate o da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentanti ed accompagnata/e da copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di validità inerente l'iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella del presente appalto, oppure, nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall'Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006) iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza".

Il concorrente dovrà pertanto rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 o nel caso di imprese associate o da associarsi, più dichiarazioni, allegando alla/e stessa/e - pena l'esclusione - copia/e di documento/i di identità in corso di validità del sottoscrittore, la quale dichiarazione, resa in conformità al successivo punto 4 lett. s) dello stesso disciplinare, dovrà contenere i propri dati di iscrizione alla CCIAA. In sostituzione della/e dichiarazione/i sostitutiva/e il concorrente potrà allegare in originale o copia autentica certificato della camera di commercio.

DOMANDA n. 20.

Capitolato tecnico par. 4.4 pg. 15: in riferimento all'addestramento nel capitolato si evidenzia che "Tale addestramento dovrà consistere in un pacchetto di almeno 32 ore (requisito minimo obbligatorio), da erogarsi in otto giorni distinti e anche non consecutivi, sulla nuova tecnologia e sull'utilizzo delle procedure applicative, e in attività di supporto on-site sulle seguenti tematiche:

- addestramento all'amministrazione del sistema;
- addestramento all'utilizzo delle procedure;
- configurazioni (fine-tuning) dei parametri di sistema, per soddisfare eventuali richieste degli operatori;
- verifica del corretto utilizzo del sistema da parte degli operatori. "

Si chiede pertanto se tale corso è da ritenersi per gli amministratori di sistema e se tale corso deve essere erogato in una unica sede per un minimo di 32 ore ed un massimo di 64 ore in otto giorni

distinti, o se tale corso debba essere erogato su ognuna delle quattro sale operative e per ognuna debba essere erogato un corso di un minimo di 32 ore ed un massimo di 64 ore.

RISPOSTA n. 20.

L'addestramento è destinato sia agli amministratori di sistema sia agli operatori che potranno poi fungere da tutor interni.

L'offerente ha facoltà di organizzare le ore nel modo che ritiene più opportuno a patto che siano presenti due sessioni per sede (otto giorni distinti, come indicato sulla griglia di valutazione). Il valore di 32 ore min. è da ritenersi complessivo e da erogarsi su 4 sedi; (p.es. 2 corsi da 4 ore su 4 sedi). A questo si aggiunge il periodo di affiancamento operativo come descritto nel capitolato.

DOMANDA n. 21.

Capitolato tecnico par. 4.4 pg. 15: viene indicato che saranno oggetto di valutazione anche

- l'aumento del numero di sessioni di addestramento per ogni sala controllo e
- l'aumento del numero di giorni di affiancamento per ogni sala controllo.

Nella griglia di valutazione è altresì indicato come oggetto di valutazione, relativamente ai due elementi su indicati :

- il numero di "Cicli di formazione/training-on-job per sala controllo" e
- il numero di "Giorni complessivi di affiancamento per ciascuna sala operativa".

Si chiede di chiarire se per la voce "Cicli di formazione/training-on-the-job per sala controllo" si intendono i cicli di affiancamento training on the job per ogni Compartimento costituiti da 36 ore complessive a ciclo.

RISPOSTA n. 21.

La dicitura presente nella griglia di valutazione "Cicli di formazione/training-on-the-job per sala controllo" è un refuso, va letto come *cicli di formazione per sala controllo*, si riferisce ai cicli di addestramento definiti sul capitolato di durata minima di 32 ore complessive, valutati nella griglia con la seguente descrizione "*Durata complessiva del corso (da erogarsi almeno in otto giorni)*"

DOMANDA n. 22.

Nel bando di gara al punto III.1.3) "Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto" si rimanda all'art. 37 del D. Lgs 12/04/2006 n. 163.

Con riferimento al predetto articolo si richiede a codesto ente di specificare la/e categoria/e lavori prevalente/i e la/e categoria/e lavori scorporabile/i riferite alla presente gara.

RISPOSTA n.22.

Al punto II.1.5) del bando di gara è chiaramente riportato l'oggetto dell'appalto senza alcun distinguo tra attività anche in termini economici.

DOMANDA n. 23.

Nel disciplinare di gara nella descrizione della documentazione da inserire nella busta “A documenti amministrativi” (pag. 3) al punto 1 viene indicata la domanda di partecipazione alla gara.

Si richiede se il modulo fornito da codesto ente FAC SIMILE 1 può essere considerato anche come “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA”

RISPOSTA n.23

Il modulo fac simile 1) messo a disposizione da codesto Ente è insieme “Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta”

DOMANDA n. 24.

Dall’esame del capitolato tecnico – e anche dalle risposte pubblicate a seguito di chiarimenti richiesti da potenziali concorrenti – si evince che:

- a livello mondiale, sembrerebbe disponibile un unico prodotto corrispondente a tutte le caratteristiche tecniche da Voi richieste;
- codesta Amministrazione ha già effettuato un periodo di sperimentazione di un dispositivo sul campo.

In tal senso, depono anche la circostanza, per quanto si dirà, della previsione recata dalla lex specialis di gara che onera il concorrente a presentare un campione funzionante del dispositivo offerto.

Al riguardo, corre l’obbligo di precisare che pare naturale, ed anzi necessario, che un’Amministrazione che intenda dotarsi di talune tecnologie debba dare uno sguardo preliminare a quelle esistenti sul mercato, onde individuare quali caratteristiche e potenzialità tecniche siano al momento disponibili e, quindi, esigibili dal mercato in una futura gara.

Tuttavia, tale attività deve essere condotta con estremo rigore ed attenzione, per evitare che la formulazione delle specifiche tecniche si risolvano nella individuazione di un solo specifico prodotto, con ciò impedendo pari accesso ai potenziali offerenti e comportando, quindi, ostacoli ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.

Si badi bene, ciò può accadere, come si ritiene sia accaduto nel caso di specie, incolpevolmente, solo a causa della mancata considerazione e/o completa valutazione delle conseguenze connesse alla previsione di talune specifiche tecniche.

In tal senso, pertanto, si prega di voler specificare quale sia il modello di apparato che codesta Amministrazione ha già sperimentato, da noi ritenuto essere il modello eXplor prodotto dalla Società Sintel Italia, anche perché nel Capitolato tecnico si fa riferimento ad un tasto PTT normalmente usato per le comunicazioni radio (Push To Talk), quando invece la funzionalità richiesta è quella di una chiamata GSM su di un numero predefinito. Non a caso, dall’esame del depliant illustrativo del dispositivo eXplor prodotto dalla Società Sintel Italia, emerge che lo stesso è dotato di un tasto denominato PTT che, però, assolve ben altra funzione.

Nello stesso senso, si prega voler esplicitare le ragioni per le quali è richiesta la presentazione di un campione, non essendo quest’ultimo oggetto di valutazione tecnica secondo la griglia pubblicata, per cui la richiesta dello stesso si risolve in un ingiustificato ostacolo per le imprese che, a differenza della società Sintel Italia, non hanno già pronto un campione da presentare.

Infatti, la richiesta di un campione funzionante da testare e corrispondente alle caratteristiche richieste nel disciplinare tecnico, da far certificare da organismi terzi, è impossibile da evadere nei tempi resi disponibili dal bando, ad eccezione di chi, come la soc. Sintel Italia ne ha già uno pronto sul mercato.

In ogni caso, si chiede di prorogare i tempi per la presentazione dell'offerta di almeno 180 giorni, onde consentire ai potenziali concorrenti di disporre del tempo sufficiente a predisporre il campione funzionante, testarlo e quindi farlo certificare – secondo le certificazioni richieste dalla lex specialis di gara – da organismi terzi (solo quest'ultima attività richiede un lasso di tempo ben superiore a quello previsto dal bando per la presentazione dell'offerta comprensiva del campione funzionante e già certificato).

A tal riguardo, si rammenta che, ex art. 68, co. 2, del D.Lgs 163/2006, “Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza”.

Non solo.

Ai sensi del successivo art. 69, co.1, “le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità”.

Varrà ricordare, ex multis, quanto espresso da ultimo dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 29.12.2009, n. 8914, secondo cui “Nel bando di gara l'Amministrazione appaltante può di certo autolimitare il proprio potere discrezionale di apprezzamento mediante apposite clausole, rientrando nella sua discrezionalità la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della logicità e della ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito”.

In questo senso, occorre pure ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha sancito il c.d. “principio dell'equivalenza”, secondo cui “deve essere garantito alle imprese di partecipare, e se del caso vincere la gara, offrendo, sempre rispettando il bando, un altro prodotto dallo stesso espressamente previsto sul presupposto di una equivalenza fra prodotti” (Cons. St., IV, sent. 14 aprile 2010, n. 2113; nello stesso senso, fra le altre, TAR Catania, II, 6 marzo 2009, n. 486).

Quindi, anche con riferimento a quanto sopra ricordato, e nel rispetto dei principi richiamati, si prega di far conoscere anche quali ambiti di equivalenza siano stati previsti da codesta Stazione Appaltante ed, in caso negativo, di spiegarne le ragioni logico-giuridiche.

RISPOSTA n.24

Si premette che a quest'Amministrazione non risulta che il bene richiesto sia fornito in regime di esclusiva o che il mercato mondiale offra un' unica possibilità di acquisire prodotti con le caratteristiche tecniche richieste dal bando, circostanze che avrebbero integrato i presupposti previsti dalla normativa vigente per la negoziazione con un solo operatore economico.

Tali informazioni sono state acquisite nel corso delle indagini di mercato condotte ai fini della redazione degli atti di gara, all'ambito delle quali vanno ricondotti anche i test effettuati per la migliore conoscenza della tipologia di bene da acquisire.

La prescrizione relativa all'obbligo di corredare l'offerta tecnica di un apparato funzionante è, invece, finalizzata alla successiva necessaria verifica delle funzionalità del prodotto ai fini dell'aggiudicazione.

Con riferimento al tasto PTT, è noto che il termine possa essere utilizzato per indicare un sistema che consente di utilizzare il cellulare per comunicare in modo diretto con altri utenti, aprendo direttamente il canale di comunicazione semplicemente premendo un pulsante.

Dunque, come previsto dal capitolato, la funzionalità richiesta è la possibilità di programmare un tasto, affinché, digitandolo, si attivi la chiamata diretta ad un numero predefinito.

Per quanto concerne le certificazioni richieste, si evidenzia che si riferiscono a caratteristiche necessarie per un utilizzo out-door di palmari e pc portatili e, quindi, indispensabili anche per i beni oggetto dell'appalto.

Inoltre, atteso che, come già detto, il mercato offre prodotti con le caratteristiche richieste dal capitolato e con le relative certificazioni, non si ritiene giustificata una richiesta di proroga dei tempi di presentazione dell'offerta previsti dal bando per consentire la progettazione, realizzazione e certificazione di un apparato rispondente alle richieste di questa Amministrazione.

Con riferimento al principio di equivalenza, si ribadisce che quest'amministrazione ha descritto con precisione i requisiti del prodotto che intende acquisire, senza alcun richiamo a modelli esistenti sul mercato ovvero allo stesso equivalenti. Pertanto, come più volte detto, il prodotto richiesto dovrà avere tutte le caratteristiche previste dal capitolato.

DOMANDA n. 25.

La necessità di un dispositivo con pulsanti fisici sia legata alla operatività, si presume che tali interazioni possano venire in alternativa con comandi vocali, oppure mantenendo inalterate il numero di funzionalità richieste, con un numero inferiore di tasti. In caso negativo vi preghiamo di darne motivata giustificazione.

Si prega di voler chiarire la motivazione per cui nel Capitolato tecnico si fa riferimento ad un tasto PTT normalmente usato per le comunicazioni radio (Push To Talk), quando invece la funzionalità richiesta è quella di una chiamata GSM su di un numero predefinito. Tale circostanza, peraltro, avvalorata l'ipotesi di cui alla domanda n. 1 che le specifiche tecniche poste a base di gara, ancorché incolpevolmente, individuerebbero un prodotto ben definito, ed uno solo, e, cioè, il dispositivo eXplor prodotto dalla Società Sintel Italia, in quanto, dall'esame del depliant illustrativo di detto apparato emerge che lo stesso è dotato di un tasto denominato PTT che, però, assolve ben altra funzione.

Inoltre si prega voler chiarire se al tasto di chiamata di emergenza debba essere associato un solo numero. In caso negativo si prega voler specificare la modalità di interazione che l'operatore debba avere a disposizione.

Si richiamano, in proposito, le considerazioni logico-giuridiche già esplicitate con riferimento alla domanda n. 19

RISPOSTA n.25

I pulsanti fisici richiesti dal capitolato non possono essere sostituiti da altrettanti comandi vocali per numerose motivazioni, fra le quali, la difficoltà di utilizzo in ambienti particolarmente rumorosi e la possibilità di attivare un comando in modo riservato.

Per quanto concerne il tasto PTT, si rinvia alla risposta alla domanda 19, precisando che al tasto di chiamata di emergenza può essere associato uno o più numeri.

DOMANDA n. 26.

In relazione alle risposte da Voi fornite in relazione ai quesiti n. 1 e n. 5 da noi proposti (vedi lettera a seguito e vs e-mail del 19/04/2012), ed in base ai criteri e sub criteri di valutazione per l'assegnazione del punteggio tecnico, emerge una palese incongruenza in quanto la maggior parte del punteggio tecnico è attribuita a caratteristiche tecniche dell'hardware del dispositivo mobile (38 su 51,50 in quanto i restanti 18,50 punti attribuiti per hardware/software di sala operativa), mentre per gli aspetti tecnici strettamente legati alla qualità della registrazione del video vengono assegnati solamente 2 punti (*e, si ricorderà, che l'oggetto della gara è l'approvvigionamento di dispositivi mobili che consentano lo scambio di immagini video*).

Oltretutto non vengono assegnati punteggi per la risoluzione e frame al secondo per la trasmissione video e per la registrazione video, qualità predominante per gli aspetti del trattamento delle immagini digitali, attività tipiche dei sistemi di videosorveglianza evoluti (*registrazione, trattamento tramite algoritmi complessi, recupero delle immagini, ecc*).

Anche le suddette previsioni conducono, inevitabilmente, a premiare il potenziale concorrente che ha già disponibile sul mercato il prodotto richiesto dall'Amministrazione, concentrandosi, per l'appunto, le specifiche premianti sul solo hardware (*come detto impossibile da riprodurre e certificare nei tempi assegnati*) e non sul software (*le cui soluzioni in possesso dei potenziali concorrenti non sono conoscibili sul mercato e, quindi, potrebbero in ipotesi essere di gran lunga più performanti di quelle di prodotti già presenti sul mercato*).

Si prega di voler motivare la scelta dell'Amministrazione in ordine alla griglia di valutazione, atteso che la stessa non è coerente con l'oggetto della gara, apparendo assolutamente illogica e sproporzionata e limitativa della parità di trattamento di tutti i potenziali concorrenti, creando ostacoli ingiustificati alla concorrenza.

RISPOSTA n.26.

I criteri di valutazione previsti dal capitolato ed il relativo coefficiente ponderale rispondono all'esigenza di quest'Amministrazione di acquisire un prodotto con caratteristiche fisiche avanzate, che ne consenta una migliore operatività. A titolo meramente esemplificativo, il punteggio dato al peso e alle dimensioni del prodotto diventa particolarmente rilevante laddove si consideri che lo stesso viene utilizzato da personale appiedato in servizio continuativo per almeno sei ore. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla durata della batteria, alla resistenza agli agenti atmosferici ed agli urti e, non ultimo, alla modalità di ancoraggio alla divisa.

Per quanto riguarda le caratteristiche video, pur non avendo ritenuto di farne oggetto di valutazione, il capitolato riporta i requisiti minimi che, tra l'altro, sono stati anche oggetto di specificazione in apposito quesito, cui si rimanda.

DOMANDA n. 27.

La disciplina di gara onera il concorrente a presentare - entro 40 gg. da quando sono state rese disponibili le specifiche tecniche - un campione funzionante del dispositivo richiesto, ancorché questo non sia oggetto di valutazione tecnica. Inoltre, è espressamente richiesto che detto campione debba essere corredato, sempre nello stesso termine, dalle certificazioni - di organismi terzi accreditati - espressamente indicate da codesta S.A.

Le previsioni summenzionate sono discriminatorie e costituiscono un ingiustificato ostacolo alla concorrenza avvantaggiando gli operatori economici che hanno già pronto sul mercato un dispositivo esattamente identico a quello specificato e già in possesso di tutte le certificazioni richieste da codesta S.A. In questo modo, trattasi di adempimento tempi resi disponibili dal bando, ad eccezione dei casi sunnominati.

Per quanto precede, si chiede di prorogare i tempi per la presentazione dell'offerta di almeno 180 giorni, onde consentire ai potenziali concorrenti di avvaler i del tempo sufficiente a predisporre il campione funzionante, testarlo e quindi farlo certificare - secondo le certificazioni richieste dalla lex specialis di gara - da organismi terzi, ripristinando le condizioni per il corretto svolgimento della gara.

RISPOSTA n.27.

Si richiamano in proposito le risposte al quesito nr.24.

DOMANDA n. 28.

Le risposte fornite da codesta Stazione Appaltante ai quesiti formulati dalla scrivente società non hanno fugato le incertezze e i dubbi scaturenti dall'ambiguità della clausole recate dalla *lex specialis* di gara.

Per vero, le risposte complessivamente fornite da codesta Stazione Appaltante ai quesiti formulati dagli operatori economici potenzialmente interessati a concorrere alla gara in oggetto, sono contraddittorie e viepiù ambigue.

Il che conferma, a parere della scrivente società, la necessità di una integrale rivisitazione, da parte di codesta Stazione Appaltante, delle disposizioni e delle Specifiche Tecniche relative alla gara in argomento.

Invero, nella risposta fornita con riguardo al quesito nr. 6 codesta Amministrazione ha testualmente affermato che *“Il progetto prevede, come evidenziato dal capitolato, la fornitura di un sistema complesso realizzato da numerose componenti. **Scopo principale del progetto è consentire al personale di registrare immagini video in situazioni operative ed inviarle, anche in tempo reale, ad una centrale operativa; a questo si aggiungono numerose altre funzioni come dettagliate nel capitolato tipiche dei sistemi mobili e in parte già in uso presso la nostra Specialità. Si è voluto dare una valenza maggiore agli aspetti del trattamento delle immagini digitali, attività tipiche dei sistemi di videosorveglianza evoluti (registrazione, trattamento tramite algoritmi complessi, recupero delle immagini, ecc)”***.

Dunque, per affermazione di codesta stessa Amministrazione, scopo principale del progetto è la registrazione ed il trattamento delle immagini, cui si è voluto dare una “valenza maggiore”, mentre le altre funzioni solo “si aggiungono” alle prime, cioè in un rapporto del tutto secondario.

Tuttavia, e del tutto contraddittoriamente, quando a codesta Amministrazione viene richiesto di spiegare l'incongruenza dei criteri di valutazione orientati a premiare il potenziale concorrente che ha già disponibile sul mercato il prodotto richiesto (concentrandosi, per l'appunto, le specifiche premianti sul solo hardware) viene invece risposto (al quesito nr. 26) testualmente che: *“I criteri di valutazione previsti dal capitolato ed il relativo coefficiente ponderale rispondono all'esigenza di quest'Amministrazione di acquisire un prodotto con caratteristiche fisiche avanzate, che ne consenta una migliore operatività. A titolo meramente esemplificativo, il punteggio dato al peso e alle dimensioni del prodotto diventa particolarmente rilevante laddove si consideri che lo stesso viene utilizzato da personale appiedato in servizio continuativo per almeno sei ore. Analoghe considerazione possono essere svolte con riferimento alla durata della*

batteria, alla resistenza agli agenti atmosferici ed agli urti e, non ultimo, alla modalità di ancoraggio alla divisa. Per quanto riguarda le caratteristiche video, pur non avendo ritenuto di farne oggetto di valutazione, il capitolato riporta i requisiti minimi che, tra l'altro, sono stati anche oggetto di specificazione in apposito quesito, cui si rimanda.”.

La risposta è sconcertante.

Da una parte si afferma che lo scopo principale del progetto è la registrazione ed il trattamento delle immagini e dall'altra che non si è ritenuto di far oggetto di valutazione le caratteristiche video, cioè di quelle che costituiscono lo scopo principale del progetto !

E ciò è rilevante laddove si consideri che mentre le funzioni aggiuntive e, quindi, secondarie rispetto all'oggetto principale del contratto, sono state già sperimentate da codesta Amministrazione, mediante verifica dell'esistente sul mercato, diversamente, il livello di qualità e potenzialità delle caratteristiche della registrazione e del trattamento delle immagini che possono essere offerte dagli operatori economici non sono conosciute da codesta S.A.

Quindi, a rigor di logica, proprio queste caratteristiche avrebbero dovuto essere valutate (se non altro perché costituenti lo scopo principale del contratto), per incentivare il mercato ad offrire il meglio delle soluzioni tecnologiche e scientifiche esistenti.

Certo, una siffatta soluzione non sarebbe quella più idonea da adottare laddove l'Amministrazione avesse già deciso quale specifico prodotto voler acquistare sul mercato.

Del resto, lo si ribadisce, anche l'esiguo tempo che è stato consentito per la presentazione delle offerte per come richieste dalla *lex specialis* è nel senso che si sostiene.

Tutto ciò non può che confermare quanto si è sinora sostenuto, per un verso, circa l'evidente ambiguità e contraddittorietà delle Specifiche Tecniche e dei criteri di valutazione e, per altro verso, circa l'attitudine delle stesse Specifiche Tecniche e dei criteri di valutazione ad individuare un solo specifico prodotto, con ciò impedendo pari accesso ai potenziali offerenti e comportando, quindi, ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza, in palese violazione del disposto di cui all'art. 68, co. 2, del D.Lgs 163/2006.

Infatti, la richiesta di un campione funzionante da testare e corrispondente alle caratteristiche richieste nel disciplinare tecnico, da far certificare da organismi terzi, è impossibile da evadere nei tempi resi disponibili dal bando, ad eccezione di chi, come la soc. Sintel Italia ne ha già uno pronto sul mercato.

In ogni caso, **si chiede nuovamente di prorogare i tempi per la presentazione dell'offerta di almeno 180 giorni**, onde consentire ai potenziali concorrenti di disporre del tempo sufficiente a predisporre il campione funzionante, testarlo e quindi farlo certificare – secondo le certificazioni richieste dalla *lex specialis* di gara – da organismi terzi (*solo quest'ultima attività richiede un lasso di tempo ben superiore a quello previsto dal bando per la presentazione dell'offerta comprensiva del campione funzionante e già certificato*).

In questo senso, giova osservare come appaia insufficiente ed ancora una volta contraddittoria la risposta nr. 24 da Voi fornita.

Infatti, nonostante, ancorché richiesta, codesta Amministrazione non abbia indicato su quali prodotti abbia effettuato i test che pure afferma di aver effettuato (cfr. risposta nr. 24) si spinge poi ad affermare che *“il mercato offre prodotti con le caratteristiche richieste dal capitolato e con le relative certificazioni, non si ritiene giustificata una richiesta di proroga dei tempi di presentazione dell'offerta previsti dal bando per consentire la progettazione, realizzazione e certificazione di un apparato rispondente alle richieste di questa Amministrazione.”*

Bene. Ma quali sono questi prodotti che il mercato già offre e che sono stati testati da codesta Amministrazione?

Perché mai l'Amministrazione non avrebbe alcun interesse a consentire anche ad altri operatori economici di poter progettare, realizzare e certificare un apparato rispondente alle caratteristiche richieste e quindi poter avere una maggiore concorrenza?

Come si vede, si ritorna sempre all'affermazione iniziale. Il bando e le Specifiche Tecniche, ancorché incolpevolmente, si risolvono in un ingiustificato ostacolo all'apertura alla concorrenza!

Alla luce di quanto precede, si invita codesta Stazione Appaltante ad **emendare la disciplina di gara dagli errori** in cui è incolpevolmente incorsa, nonché **prorogare i tempi per la presentazione dell'offerta di almeno 180 giorni**, al fine di ripristinare le condizioni per lo svolgimento della gara in ossequio ai principi, di rilevanza comunitaria sopra richiamati.

RISPOSTA n.28.

In riferimento al quesito posto con la Vs lettera del 22 maggio u.s., si ribadiscono le osservazioni espresse già pubblicate in risposta a quesiti di analogo contenuto.
